

Diritti dei minori: perché tanta enfasi?

Città di Imola, Biblioteca Comunale

21 marzo 2013

Luigi Fadiga
garante infanzia e adolescenza

La Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo: Che cos'è

- E' un patto internazionale approvato il 20 novembre 1989 a New York dall'Assemblea delle Nazioni Unite
- Esso vincola tutti gli Stati che vi aderiscono.
- L'Italia ha aderito a questo Patto con la legge di ratifica del 27 maggio 1991 n. 179, impegnandosi così ad applicarne tutte le disposizioni.

La Convenzione sui Diritti del Fanciullo: i principi fondamentali

- Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art.6)
- Diritto di “precedenza assoluta” (il preminente interesse: art.3)
- Diritto alla non discriminazione (art. 2)
- Diritto di esprimere le proprie opinioni e di essere ascoltato e preso in considerazione (art. 12)
 - Per l'attuazione, occorre un piano nazionale

Diritto alla vita, alla sopravvivenza, allo sviluppo (art. 6; art.27)

- Art. 6 - 1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inherente alla vita.
- 2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
- Art. 27 – 1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.

Diritto “di precedenza assoluta” (art. 3)

- 1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

Diritto alla non discriminazione (art. 2 comma 2)

- 2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Diritto di esprimere la propria opinione (art. 12 Conv. N.U.)

- Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo riguarda, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
- 2. A tal fine si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

I diritti dei minori e la loro esigibilità

- Titolarità ed esercizio
- La Convenzione europea di Strasburgo del 1996
- Esigibilità, partecipazione, ascolto
- Le autorità di garanzia

- Legge n. 219/2012, equiparazione figli naturali:
- Art. 315 bis – Diritti e doveri del figlio

Perché tanta enfasi ?

- Fanciullo/fanciulla
- Bambino/bambina
- Ragazzo/ragazza
- Minore
- Figlio
- Persona di minore età

- Figli forza militare
- Figli forza lavoro
- Figli come dono
- Figli come diritto

Figlio legittimo

Figlio naturale

Figlio adulterino

Figlio adottivo

Figlio della provetta

– Omologo

– Eterologo

- Perde peso la parola “figlio” (biologico? Sociale? Riproduzione assistita? Fecondazione eterologa?)
- Acquista peso l'espressione “persona minore di età”
- Perde peso la parola “genitore”
- Acquista peso la parola “care giver”

-

- Da anello della catena generazionale

-

A persona:

- Ma la cosa ha degli inconvenienti....